Il ministero contraddice se stesso

Il ministero dell'Interno cambia rotta sulle marche da bollo per la licenza di collezione per armi comuni. Ribaltata la circolare di soli tre mesi prima, confusione tra gli appassionati con tanti saluti alla certezza del diritto. Si attende il parere definitivo dell'agenzia per le entrate

di Gabriele Bordoni e Ruggero Pettinelli

bbiamo cantato vittoria troppo in fretta. Sul fascicolo di gennaio avevamo salutato con gioia la risposta fornitaci dal ministero dell'Interno, nella quale si leggeva che per l'aggiornamento della licenza di collezione non erano richieste le due marche da bollo di 14,62 euro ciascuna. La doccia fredda è arrivata poche settimane più tardi, più precisamente il 13 febbraio, quando lo stesso ufficio per l'amministrazione generale si è in pratica rimangiato la parola, affermando che "sono soggetti al pagamento di tale imposta (nella misura attuale di euro 14,62) sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle successive variazioni". La prima domanda che viene spontanea è: ma non potevano chiarirsi le idee prima? In questo modo si è creata una notevole confusione tra gli appassionati collezionisti e gli uffici di ps, visto che questi ultimi dapprima avevano cominciato ad accettare le richieste di inserimento in collezione prive di marca da bollo, salvo dover poi richiedere tale balzello in un secondo momento. Una vera doccia fredda, appunto, dal sapore di una beffa per chi aveva già cominciato a sperare che il nostro settore potesse ricevere la tanto sospirata boccata di ossigeno. Visto il bizzarro e repentino mutamento di indirizzo del ministero dell'Interno (gli

interventi provenivano da funzionari diversi, appartenenti tuttavia allo stesso ufficio), abbiamo ritenuto di approfondire il tema (obiettivamente di difficile risoluzione sul piano dogmatico) rivolgendoci anche al ministero delle Finanze che, all'uopo, ci



Il ministero chiede agli appassionati un'autorizzazione preventiva all'inserimento in collezione per evitare che si inseriscano due armi con lo stesso numero di catalogo. A nostro avviso, tuttavia, tale autorizzazione preventiva è illegittima, in quanto la legge 110/75 espressamente attribuisce al collezionista la responsabilità (penale) di eventuali errori.

ha indirizzato presso l'agenzia centrale delle entrate. Allo stato attendiamo un riscontro, ma non sappiamo prevederne esattamente i tempi. Sino ad allora, riteniamo che la tassa sia da versare, non scorgendosi un riferimento legale di rango più elevato che consenta di omettere tale formalità di fronte a indicazioni ufficiali del tenore ultimo che conosciamo. Magari non sarebbe male se all'esito di questa vertenza quanto meno venisse diramata una circolare definitiva di carattere esplicativo e in tal senso stiamo operando.

Tuttavia, anche in relazione alle motivazioni che hanno portato alla conferma della necessità di pagare le marche da bollo, ci permettiamo qualche riflessione.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

Nella circolare, in particolare, si legge che "...l'intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinché possa verificare l'ammissibilità dell'iscrizione (che si tratti, cioè, di armi comuni da sparo, che non siano già presenti nella raccolta esemplari aventi lo stesso numero di iscrizione al catalogo nazionale, salvo documentate differenze rilevanti ai fini collezionistici, secondo le indicazioni già impartite al riguardo) ed affinché possa valutare, alla luce delle successive variazioni, l'idoneità delle prescrizioni impartite per la custodia".

In pratica, per inserire un pezzo nuovo in collezione si deve chiedere, secondo il ministero (e anche secondo la prassi di alcune questure) una vera e propria autorizzazione preventiva, che costituisce quindi un autentico procedimento amministrativo e non una mera presa d'atto come per la denuncia ex articolo 38 Tulps. Ciò, sempre secondo il ministero, per assicurare che il richiedente non stia mettendo in collezione un'arma con lo stesso numero di catalogo di altra già presente, fatta salva l'eccezione prevista dalla circolare 559/C-50.64 39-E-85 del 15 ottobre 1996 quando "i punzoni e i marchi impressi sugli stessi (cioè le armi, ndr) determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari". Ebbene, questa procedura a nostro avviso è illegittima, in quanto non prevista da alcuna disposizione legislativa. L'articolo 10 della legge 110/75, sesto comma, infatti dispone che "La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore (a tre, ndr) è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". Nell'ultimo comma della stessa legge si osserva, poi,

Il testo della nuova circolare

Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l'amministrazione generale

557/PAS.755-10171(3)

Roma, 13 febbraio 2006

Alle questure di Terni-Trento-Cuneo

Ai questori della Repubblica Loro sedi

Le questure in indirizzo hanno rivolto a quest'ufficio quesiti inerenti la licenza di collezione di armi comuni

Al riguardo si sottolinea che tali provvedimenti, previsti dall'art. 10, 8° comma, della legge 18 aprile 1975, n°110, in relazione all'art. 47 del regolamento del Tulps, a seguito della modifica introdotta dal Dpr 311/2001, hanno carattere permanente.

Ne consegue che le licenze in parola non sono più soggette a rinnovo annuale.

A differenza delle licenze per collezione disciplinate dal Dm 14 aprile 1982 (armi antiche, artistiche e rare di importanza storica), il cui carattere permanente era già stato previsto dall'articolo 11 del citato decreto, per le quali l'obbligo di comunicazione delle variazioni sussiste solo quando si tratti di variazioni sostanziali (fermo restando, ben inteso, l'obbligo di denuncia di ciascuna arma detenuta, come prescrive l'art. 7, comma 5, del suddetto decreto), per le collezioni di armi comuni da sparo ogni variazione deve formare oggetto di preventiva comunicazione al questore, il quale potrà apportare, alla licenza stessa, oltre alle variazioni approvate, le eventuali prescrizioni del caso, a norma dell'art. 9 Tulps.

Si precisa in proposito che l'intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinché possa verificare l'ammissibilità dell'iscrizione (che si tratti, cioé, di armi comuni da sparo, che non siano già presenti nella raccolta esemplari aventi lo stesso numero di iscrizione al catalogo nazionale, salvo documentate differenze rilevanti ai fini collezionistici, secondo le indicazioni già impartite al riguardo) ed affinché possa valutare, alla luce delle successive variazioni, l'idoneità delle prescrizioni impartite per la custodia.

Entrambe le verifiche e valutazioni paiono comportare un concreto esercizio della potestà provvedimentale delle SS.LL.; conseguentemente il regime fiscale non può che essere quello previsto dal Dm 20.8.1992, recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo", in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta (nella misura attuale di euro 14,62) sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle

Poiché nel caso di variazione "in detrazione", ossia per la cancellazione delle armi della raccolta, il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, questo Dipartimento ha interessato la competente agenzia delle entrate per verificare se l'imposta sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni.

Resta inteso che, nelle more, le SS.LL. continueranno a esigere l'imposta di bollo anche per le variazioni

Il direttore l'ufficio per l'amministrazione generale (Cazzella)

che "chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni". Quindi, chi sbaglia paga. Da quanto esposto risulta evidente che non è prevista una "autorizzazione preventiva" all'inserimento in collezione, così come non è prevista la stessa autorizzazione a chi denuncia un'arma ex articolo 38 Tulps e potrebbe, allo stesso modo, averne già tre in denuncia (o sei sportive, avendo acquistato subito dopo un'ulteriore arma sportiva). Certo, esiste sempre l'articolo 9 del Tulps, il quale stabilisce che "chiunque

ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse". Secondo noi, tuttavia, l'autorizzazione preventiva non è giustificabile con tale norma, visto che analogo controllo non viene effettuato nei confronti delle denunce ex articolo 38 Tulps senza che per questo succedano terremoti in termini di ordine pubblico: avete mai visto qualcuno che, dopo aver atteso tre-quattro mesi per ottenere un Porto di fucile per Tiro a volo decide di buttare tutto alle ortiche acquistando quattro Beretta 98 Fs contemporaneamente?